

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 1 - Composizione

1. Il Consiglio Accademico è composto da 9 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) sei docenti dell'Istituzione in possesso di comprovate professionalità e in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal corpo docente, in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere in possesso di Diploma di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato, oppure di Laurea conseguita presso università;
 - avere un'anzianità di servizio nei ruoli di almeno 3 anni presso l'Istituto Musicale Pareggiato "L.Boccherini" o in altri Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati;
 - non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati;
 - b) due studenti maggiorenni in regola con il pagamento dei contributi e che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari, designati dalla Consulta degli Studenti.

Art. 2 - Competenze

Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituzione, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli corsi di studio e dei docenti;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti sentita la Consulta degli Studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
 - f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio Accademico è assistito da organi consultivi e di proposta. Questi sono il Collegio dei professori e la Consulta degli Studenti.

Art. 3 – Durata, rinnovo, sostituzioni e incompatibilità

1. I membri eletti nel Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
2. Le condizioni e le modalità per la presentazione delle candidature dei professori, nonché le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni, sono stabilite dal *Regolamento per l'elezione dei professori membri del Consiglio Accademico*.
3. La sostituzione dei componenti professori del CA avviene mediante il subentro automatico del primo dei non eletti. In caso di parità di voti precede il candidato con maggiore anzianità di servizio.
4. La sostituzione dei componenti studenti del CA avviene mediante nuova designazione da parte della Consulta degli studenti.
5. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri il Direttore decreta lo scioglimento del Consiglio e convoca entro quindici giorni il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti per procedere alla costituzione dell'intero organo.
6. La carica di membro del Consiglio accademico è incompatibile con quella di responsabile di dipartimento e di membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 4– Convocazioni

1. Il CA è convocato dal Direttore, in qualità di Presidente, di norma una volta al mese e può essere convocato in via straordinaria:
 - qualora il Direttore ne ravvisi l'opportunità o motivi di urgenza;
 - quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.
2. La convocazione deve essere inviata con mezzo informatico e affissa all'Albo Ufficiale dell'Istituto con un preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data prevista per la seduta (salvo urgenze).
3. La convocazione deve obbligatoriamente contenere:
 - luogo, data e ora della riunione;
 - ordine del giorno;
 - eventuale presenza di consulenti estranei.
4. Per quanto possibile, la convocazione deve essere corredata di tutto il materiale oggetto di delibera in formato digitale, al fine di facilitare e snellire i lavori. Copia cartacea del materiale sarà a disposizione presso la Direzione.
5. Una convocazione straordinaria del Consiglio può essere richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere inoltrata al Direttore e deve contenere i punti all'ordine del giorno di cui si chiede la discussione. Il Direttore, constatata la correttezza della richiesta, ha l'obbligo di convocare il Consiglio tra il settimo e il ventesimo giorno dalla data di ricezione della domanda, inserendo i punti richiesti in testa all'ordine del giorno.

Art. 5 – Ordine del giorno

1. L'Ordine del giorno è stabilito dal Direttore e contiene l'elenco degli argomenti in discussione e delle delibere da prendere. Esso deve contenere, al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta precedente, e deve concludersi con "varie ed eventuali".
2. Ogni singolo componente può formulare richiesta motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno, con congruo anticipo rispetto alla convocazione. La richiesta scritta deve essere inoltrata al Direttore che può accettarla o rifiutarla, motivando le ragioni del rifiuto per scritto.
3. Richieste motivate di discussione di argomenti avanzate congiuntamente dalla maggioranza dei componenti del Consiglio sono obbligatoriamente inserite all'ordine del giorno.
4. L'ordine del giorno può essere integrato, prima dell'inizio di ogni seduta, su richiesta di ciascun consigliere solo se sono presenti tutti i membri del Consiglio; l'integrazione deve essere approvata all'unanimità. Di essa si deve dar conto nel verbale di seduta.
5. Il Presidente inserirà gli oggetti integrativi dell'ordine del giorno in qualsiasi punto ritenga opportuno, considerata l'urgenza delle delibere da assumere; ordinariamente l'integrazione avviene in coda, prima della discussione delle "varie ed eventuali".
6. L'ordine del giorno viene esaurito di norma nel corso di una riunione. Qualora ciò risulti impossibile, viene immediatamente concordata la data d'aggiornamento della seduta.

Art. 6 – Il Presidente

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio accademico:

- dirige i lavori della riunione;
- modera le discussioni;
- concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;
- può richiamare all'ordine i componenti il Consiglio nel caso in cui venga turbato lo svolgimento della seduta;
- dichiara chiusa la discussione quando l'argomento appare compiutamente dibattuto e procede alle votazioni.

Art.7– Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, con voto deliberativo. Tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.
2. Il componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione deve segnalarlo al segretario verbalizzante per le necessarie verifiche del quorum.
3. Le deliberazioni sono adottate di norma a scrutinio palese per alzata di mano.
4. Lo scrutinio segreto viene adottato nei casi in cui ne venga fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio.
5. La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore.
6. Su approvazione della maggioranza del Consiglio sono egualmente valide le sedute alle quali i consiglieri presenzino attraverso modalità che prevedano l'uso di tecnologie informatiche (videoconferenza, ecc.). In tal caso il Consiglio determinerà, se necessario, ulteriori specifiche regole per la convalida e lo svolgimento delle sedute.

Art. 8 – Partecipazione di estranei alle sedute.

Il Direttore, anche su richiesta dei consiglieri, può invitare a relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno anche persone estranee al Consiglio ravvisata la competenza specifica sull'argomento in discussione.

Art. 9– Discussione

1. La discussione ha luogo, di norma, secondo l'ordine degli argomenti contenuto nell'ordine del giorno.
2. A tutti i componenti è riconosciuto il diritto di esprimersi sull'argomento in discussione.
3. Esauriti gli interventi il Direttore dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a deliberare. Ogni componente può produrre dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio orientamento. Esse saranno riportate a verbale solo se dettate o redatte per iscritto, ed in ogni caso lette in assemblea e consegnate al Segretario seduta stante.

Art. 10 – Modalità di votazione

1. Le deliberazioni sono adottate di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni per appello nominale avvengono in ordine alfabetico alternato. Il Direttore vota per ultimo.
2. Lo scrutinio segreto viene adottato nei casi in cui ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei presenti. In tal caso, il Presidente nomina seduta stante due scrutatori fra i membri del consiglio.
3. La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
4. È possibile deliberare solo su oggetti inseriti all'ordine del giorno; non è consentito assumere delibere nella discussione relativa alle "Varie ed eventuali".

Art. 11 – Verbalizzazione

1. In apertura di seduta, il Direttore affida lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante ad un componente del Consiglio.
2. Il verbale deve contenere:
 1. gli estremi della convocazione;
 2. luogo, data ed ora della seduta;
 3. l'ordine del giorno;
 4. il nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;
 5. l'indicazione del segretario verbalizzante;
 6. l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
 7. l'orario di uscita dei componenti che si allontanino definitivamente dal luogo della riunione;
 8. le deliberazioni assunte dal Consiglio, con indicazione sintetica della relazione del Direttore, delle premesse e della discussione, unitamente agli eventuali allegati. È esclusa la narrativa qualora non essenziale alla comprensione delle decisioni;
 9. le dichiarazioni di voto, dettate o redatte per iscritto, lette in consiglio e consegnate al segretario verbalizzante seduta stante;
 10. le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
 11. l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari (in caso di voto palese);
 12. l'indicazione nominativa di chi, per ragioni di incompatibilità, si sia allontanato dal luogo di riunione;
 13. in caso di votazioni a scrutinio segreto, l'indicazione degli scrutatori e il numero di schede bianche, contestate o nulle.
3. I verbali delle sedute sono messi a disposizione dei consiglieri di norma entro cinque giorni dalla seduta successiva per l'approvazione; le delibere adottate devono essere tempestivamente trasmesse agli uffici di competenza.
4. Una volta approvato, il verbale reca la sottoscrizione del segretario verbalizzante e dei membri del consiglio.
5. Le delibere sono pubbliche.
6. I verbali delle riunioni, una volta approvati, sono pubblici e sono pubblicati nel sito web del Conservatorio - area riservata ai professori.
7. Il Direttore e i consiglieri devono fornire al corpo docente e agli studenti dell'Istituto la massima pubblicità sulle decisioni e sugli esiti del lavoro del Consiglio, mantenendo la dovuta riservatezza per quanto concerne giudizi e valutazioni espressi nella discussione e non strettamente necessari alla comprensione delle problematiche dibattute e degli esiti delle votazioni.
8. Il presidente, in presenza di discussione che riguardi persone o inerente a problematiche che richiedono riservatezza, può disporre la non verbalizzazione o la secretazione parziale o totale del verbale. Ogni Consigliere, in questo caso, è vincolato al segreto d'ufficio.
9. La non verbalizzazione o la secretazione parziale del verbale può essere disposta su richiesta motivata di un membro del Consiglio, purché approvata dalla maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Efficacia

Il presente Regolamento ha efficacia dal momento della sua adozione con Decreto del Direttore.